

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 1 di 37

**Documento**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	29.01.2021	1a emissione - Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29.01.2021 esecutiva in data 23.02.2021 - Entrato in vigore in data 01.01.2021.
2	21.11.2023	Modificati gli artt. 6, 9, 11, 12, 20, 28, 41, 51, 55, 63, 69 bis, 84 e la tabella dei coefficienti per la determinazione del canone di cui al titolo II. Approvata con deliberazione C.C. n. 62 del 21.11.2023.
3	XX.XX.XX	Modificati gli artt. 23, 30, 47, 55, 68, 74. Approvata con deliberazione C.C. n. ____ del _____

<i>Redazione</i>	<i>E. Mantelli</i>	<i>Controllo</i>	<i>E. Pecollo</i>	<i>Approvazione</i>	<i>S. Caviglia</i>

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 2 di 37

## TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019, ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### Articolo 2 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
  - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
  - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

### Articolo 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del canone è di competenza comunale e viene gestito in forma diretta oppure affidato ad un concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53, comma 1, D Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Articolo 4 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 3 di 37

2. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
3. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale.

#### **Articolo 5 - Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.
2. Si definiscono permanenti le occupazioni di carattere stabile concesse per una durata minima di 12 mesi e massima di 20 anni. Per tali occupazioni i canoni sono conteggiati a base annua, fatta eccezione per il primo anno di durata della concessione, per il quale il canone è rapportato alla frazione di anno.
3. Si definiscono temporanee le occupazioni occasionali, stagionali ed annuali, come definite nel successivo comma. I relativi canoni sono determinati su base giornaliera; dette occupazioni possono non essere correlate ad un'area specifica ma, comunque, riferita ad un ambito preventivamente individuato.
4. Si intendono:
  - annuali le occupazioni effettuate da espositori o altri soggetti autorizzati all'occupazione per tutta la durata dell'anno solare;
  - stagionali le occupazioni che ricorrono in determinati periodi dell'anno;
  - occasionali le occupazioni non rientranti tra quelle stagionali o annuali

#### **Articolo 6 - Occupazioni escluse dal canone**

1. Non sono soggetti al pagamento del canone previsto dal presente regolamento gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune di seguito elencate:
  - a) occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi, salvo quanto diversamente disciplinato;
  - b) occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dal Comune e da Società da questi controllate, per le superfici strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera;
  - c) occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidato a soggetti diversi dal Comune;
  - d) occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, ecc. promosse dall'Ente, anche se gestite da comitati o associazioni culturali o sportive.
2. Non sono, inoltre, soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento le occupazioni di suolo pubblico, qualora le stesse comportino una sottrazione marginale dell'area, ovvero un sacrificio per la collettività poco significativo e/o difficilmente quantificabile, ovvero realizzino una migliore fruibilità dello spazio pubblico. Tali utilizzi sono di seguito riportati:
  - a) i balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel permesso di costruire e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri e simili;
  - b) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, festoni, addobbi, luminarie e simili effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, non aventi finalità di lucro;
  - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, la segnaletica stradale e le aste delle bandiere, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - d) le occupazioni di aree cimiteriali;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 4 di 37

- e) gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
  - f) le occupazioni con tutti i passi carrabili, ad eccezione di quelli di accesso a distributori di carburante;
  - g) gli innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione dei servizi a rete di cui agli articoli 26, 2° comma, e 27;
  - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico (taxi) e privato (aree blu) nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  - i) le occupazioni con tende fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone;
  - j) le occupazioni con cavalcafosse e attraversamenti nel sottosuolo stradale;
  - k) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
  - l) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezioni al suolo;
  - m) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
3. Non sono, infine, soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento, per le finalità cui sono dirette:
- a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, enti pubblici e privati di cui all'art. 73 co. 1 lettera c) T.U.I.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, educative, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui al comma 4, dell'art. 73 e dei commi 1 e 2, dell'art. 111 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
  - b) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purchè l'area non superi i 10 metri quadrati;
  - c) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.
4. Le occupazioni di cui ai commi precedenti non necessitano del provvedimento di concessione di cui al successivo art. 10 qualora le stesse siano conseguenza, implicita o esplicita, di comportamenti autorizzati da un atto amministrativo che ne costituisce il presupposto e ne regola le modalità di utilizzo (es. autorizzazioni all'installazione di manufatti, permessi di costruire, concessioni di servizi pubblici, piani di arredo urbano, ecc.).

### **Articolo 7 - Obbligo della concessione**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. L'occupazione priva di titolo é abusiva e comporta l'applicazione dell'art. 29 del presente Regolamento.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 5 di 37

### **Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza**

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia immediata comunicazione, anche verbale, all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento concessorio. La comunicazione, con espressa indicazione dei motivi dell'urgenza, va fatta, se possibile, previamente e, comunque, entro 48 ore dall'inizio dell'occupazione; l'interessato deve attenersi alle prescrizioni dell'Ufficio riguardanti le modalità dell'occupazione.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Municipale.
3. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni per l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 30 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
4. Il diniego della concessione lascia fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

### **Articolo 9 - Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 160/2019, il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale degli addetti alla Vigilanza, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nel provvedimento, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, nel caso di occupazioni abusive o che, rispetto a quanto autorizzato, si protraggono per un periodo di tempo più lungo o risultino di dimensioni maggiori.
2. Nel caso di pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
3. In caso di variazione della titolarità dell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.
4. Il suolo pubblico oggetto di concessione può essere utilizzato esclusivamente per le finalità, con le modalità ed alle condizioni previste nel relativo provvedimento.

### **Articolo 10 - Rilascio delle concessioni**

1. Fermo restando quanto previsto al 4° comma dell'art. 6, tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di cui all'art. 5, anche se non soggette a canone, sono tenuti a presentare domanda al Comune.
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modifiche alle concessioni in corso.
3. Le concessioni sono rilasciate secondo modalità e termini previsti nei successivi articoli del presente regolamento nonché negli altri regolamenti comunali vigenti.
4. Per le occupazioni temporanee che comportino manomissione dell'area utilizzata, può essere richiesta una cauzione in denaro, ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa nell'importo pari al presumibile costo di ripristino da stimarsi da parte del servizio tecnico comunale.
5. Costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune fino a quando non risulti regolarizzata la posizione debitoria. Il diniego della concessione è comunicato al richiedente con indicazione dei motivi. Non viene

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 6 di 37

considerato moroso l'utente per il quale sia in corso la rateizzazione del debito, se in regola con il pagamento delle rate scadute.

6. La Giunta, con atto di organizzazione, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti di concessione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei principi di efficienza ed economicità.
7. La concessione deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

### **Articolo 11 - Attivazione del procedimento amministrativo**

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, contenente:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale; per le persone giuridiche devono essere indicate denominazione, sede legale e partita IVA, le generalità e la qualifica del sottoscrittore;
  - b) il tipo di occupazione (permanente o temporanea);
  - c) la durata dell'occupazione (termine iniziale e finale);
  - d) l'individuazione della superficie o spazio di cui si chiede l'utilizzo, eventualmente corredata della planimetria della strada e/o area interessata;
  - e) l'entità dell'occupazione richiesta, espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - f) le modalità dell'occupazione, con l'indicazione dei mezzi con cui si intende occupare e la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
  - h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché di rilasciare le eventuali garanzie che l'ufficio ritenesse richiedere in relazione alla particolarità dell'occupazione;
  - i) eventuali altre notizie richieste dagli uffici e dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice della strada.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le occupazioni permanenti o stagionali; per le altre occupazioni temporanee, detto termine è ridotto a 5 giorni.

### **Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e stagionali; detto termine è ridotto a 4 giorni per le altre occupazioni temporanee. Il termine è sospeso per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti previsti da norme speciali per il rilascio di specifici titoli autorizzativi ai quali il rilascio della concessione è subordinato.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale decorre dalla data del protocollo del Comune.

### **Articolo 13 - Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all'interessato, entro 3 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 7 di 37

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione, entro i 10 giorni successivi e, comunque, entro la data di inizio dell'occupazione. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, qualora, in relazione alla particolarità dell'occupazione, rilevi l'obbligo o ravvisi la necessità di acquisire specifici pareri tecnici di altri uffici o organismi comunali, provvede ad inoltrarla immediatamente a detti uffici o ad organismi ed a sottoporla all'esame della Conferenza di Servizi, nella prima seduta utile.

#### **Articolo 14 - Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente/responsabile dell'ufficio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

#### **Articolo 15 - Rilascio del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente/responsabile dell'ufficio competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - canone per l'occupazione del suolo pubblico;
  - garanzie, nei casi previsti dall'art. 10;
  - eventuali spese di sopralluogo.
2. La richiesta delle garanzie e l'entità delle spese di sopralluogo sono valutate di volta in volta dall'Ufficio competente, tenuto conto del tipo e dell'importanza dell'occupazione. La garanzia prestata resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento di concessione ed è restituita entro il termine di 20 giorni dal termine dell'occupazione, previa verifica dell'inesistenza di insoluti e/o del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni.

#### **Articolo 16 - Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
  - le modalità dell'occupazione;
  - le modalità ed il termine di pagamento del canone, con l'indicazione dell'avvertimento che il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 30;
  - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione;
  - la tipologia ed il valore della garanzia nei casi previsti dall'art. 10.
2. La concessione è rilasciata:
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 8 di 37

3. Sia l'atto di concessione, sia l'atto motivato di rigetto dell'istanza, è consegnato, o spedito al richiedente, anche a mezzo del servizio postale.
4. Nel caso di occupazioni stagionali ed occasionali, l'atto di concessione è sottoscritto e consegnato solo previo pagamento del canone dovuto, o della prima rata in caso di rateizzazione, e deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione.

#### **Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso nel rispetto dei diritti altrui ed in modo da non arrecare danno a terzi;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio ed i beni pubblici, alla scadenza della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento del canone;
  - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno causato a terzi per effetto dell'occupazione;
  - e) astenersi dal cedere ad altri la concessione, salvi i casi previsti dall'art. 19;
  - f) versare il canone alle scadenze previste.

#### **Articolo 18 - Revoca, modifica e rinuncia della concessione**

1. Salvo specifiche ipotesi di revoca previste in altri regolamenti comunali, l'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca o modifica della concessione dà diritto alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati, relativi al periodo successivo alla cessata o modificata occupazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione (totale o parziale) mediante comunicazione scritta presentata tramite e-mail Pec al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. La rinuncia si intende tacita qualora il concessionario non provveda a ritirare l'autorizzazione all'occupazione, non effettui il pagamento del canone dovuto, e sia comprovata la mancata occupazione.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, si fa luogo al rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della stessa, purché la cessazione dell'occupazione risulti idoneamente documentata.
5. Per la restituzione delle garanzie restano ferme le condizioni stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

#### **Articolo 19 - Trasferimento della concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non ne è ammessa la cessione ad altri.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 9 di 37

2. In caso di trasferimento dell'attività che dà titolo alla concessione, il cedente è obbligato a darne comunicazione entro 10 giorni dal trasferimento con l'indicazione del soggetto subentrante.
3. Il soggetto subentrante, entro lo stesso termine, deve chiedere la volturazione della concessione di cui al comma 2, indicandone gli estremi e specificando gli elementi di cui all'art. 11.
4. L'omessa comunicazione entro il termine previsto comporta il pagamento del canone a carico del soggetto cedente fino alla data di comunicazione stessa. L'omessa volturazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 e seguenti.

### **Articolo 20 - Rinnovo e proroga della concessione**

1. Le concessioni riguardanti occupazioni permanenti o temporanee annuali si rinnovano automaticamente, salvo disdetta entro il 30 novembre; fanno eccezione le concessioni relative a esposizione merci in ambito mercatale che vengono autorizzate annualmente.
2. Le concessioni stagionali possono essere rinnovate, con istanza rivolta con le stesse modalità previste dall'art. 11 del regolamento.
3. Le concessioni occasionali possono essere prorogate, prima della scadenza, con istanza motivata indicante la nuova durata. La proroga deve essere richiesta con un anticipo di 5 giorni dalla scadenza della concessione originaria. La proroga richiesta oltre detto termine viene considerata nuova concessione. Per occupazioni di durata inferiore a 5 giorni, la domanda deve essere presentata, comunque, prima della scadenza.
4. La richiesta di proroga o rinnovo deve indicare gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare. Il procedimento attivato segue lo stesso *iter* previsto, in via generale, dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.

### **Articolo 21 - Decadenza**

1. E'causa di decadenza dalla concessione:
  - a) l'omesso o parziale versamento del canone previsto per l'anno precedente;
  - b) il mancato o ritardato pagamento, oltre dieci giorni dalla scadenza, di ciascuna rata, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 28;
  - c) l'occupazione del suolo in misura superiore a quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
  - d) l'occupazione effettuata in modo non conforme alle prescrizioni ed agli usi indicati nel titolo autorizzativo.
2. La decadenza è disposta dal Dirigente/Responsabile del servizio, previa diffida ad adempiere agli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel termine assegnato. Il provvedimento di decadenza comporta la cessazione degli effetti della concessione dalla data di notificazione dello stesso e dispone l'obbligo di sgombero e ripristino del suolo.
3. La diffida di cui al comma 2, nell'ipotesi di omesso/parziale versamento del canone, è contenuta nell'atto di contestazione di cui all'art.32.
4. La decadenza esclude ogni diritto a compensi o indennità di sorta e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento.
5. Per gli effetti di cui al comma 4, copia della pronuncia di decadenza è trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 10 di 37

### **Articolo 22 - Suddivisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso nelle tre categorie, graficamente individuate nell'allegata planimetria (all. A), in base alla sua importanza desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa e di traffico pedonale e veicolare e presenza di iniziative commerciali.
2. La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegata al regolamento (all. B).

### **Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 (40 €) e 827 (0,70 €), della legge n. 160 del 2019, definite in base alla classe demografica di appartenenza.
2. La tariffa di cui al comma 1 è modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019 dalla Giunta Comunale con propria deliberazione in funzione dell'esigenza di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal nuovo canone e/o in funzione di variare il gettito per esigenze di bilancio. La Giunta Comunale definisce un coefficiente di adattamento della tariffa standard di cui al comma 1 allo scopo di determinare la tariffa base.
3. La tariffa base è riferita ad una unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.
4. La tariffa ordinaria applicabile alle varie fattispecie di occupazione è il risultato del prodotto della tariffa base per i coefficienti moltiplicatori di cui al 5° comma.
5. La tariffa ordinaria è determinata con riferimento all'importanza delle strade e degli spazi pubblici, al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività, alla natura dell'attività ed alle modalità dell'occupazione, valutati con i coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella tabella riportata in calce al presente Regolamento.
6. La deliberazione tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
7. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
8. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base alla variazione media annua, riferita al mese di giugno dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

### **Articolo 24 - Determinazione del Canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed alla tariffa ordinaria.
2. Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta a canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 11 di 37

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del responsabile del procedimento.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Titolo III esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di cui al presente Titolo.

### **Articolo 25 – Agevolazioni**

1. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
  - a) determinare canoni forfetari, tenuto conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione, da corrispondere in occasione di eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico, culturale e produttivo per la città;
  - b) determinare canoni forfetari, con un minimo di euro 20, tenuto conto della superficie occupata, per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di feste e manifestazioni rionali, nonché per occupazioni temporanee finalizzate alla promozione delle attività economiche negli addensamenti commerciali, richieste e realizzate su iniziativa delle associazioni di categoria e/o associazioni rappresentative delle imprese senza scopo di lucro;
  - c) ridurre, fino all'esenzione, per il periodo interessato alla limitazione, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi situate all'interno di zone della città interessate da lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni;
  - d) ridurre, fino all'esenzione, il canone dovuto per periodi predeterminati, nel limite massimo di 2 anni, nell'ambito di programmi di promozione e sviluppo economico, turistico e commerciale;
  - e) stabilire annualmente le percentuali di riduzione, fino all'esenzione, del canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere, per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione in specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana;
  - f) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere ridotto, fino all'esenzione, a fronte di prestazioni di pubblico interesse o utilità. Rientrano tra questi casi le convenzioni stipulate per l'installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito con modificazione dalla legge n. 120 del 11.09.2020;
  - g) ridurre fino all'esenzione il canone dovuto per occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario a lavori di riqualificazione o di manutenzione straordinaria di fabbricati adibiti ad attività di interesse collettivo poste in essere da soggetti che non svolgono attività commerciali e che, comunque, non perseguono finalità a scopo di lucro, secondo lo statuto.

### **Articolo 26 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **1. Aree di rispetto**

L'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta sul lato della strada opposto all'accesso. L'area di rispetto, opportunamente segnalata, non può superare la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 12 di 37

## 2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 27, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla superficie occupata misurata in mq.

## 3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- a) Il canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto di separato computo del canone gli accessi all'area.
- b) Salvo diversa richiesta del concessionario, l'area di servizio dell'attività viene calcolata considerando la superficie occupata dagli impianti fissi, aumentata di mq. 8 per ogni colonnina di distribuzione di benzina e di mq. 16 per ogni colonnina di distribuzione di gasolio. Qualora la misura della proiezione al suolo della pensilina sia superiore, la superficie di riferimento sarà quella corrispondente a detta proiezione, sommata ad eventuali altre strutture o impianti di servizio esterni alla pensilina.
- c) La misura degli accessi all'area di cui alla lettera a), qualora non delimitati, viene stabilita in otto metri lineari per ogni strada di ingresso all'area.

## 4. Occupazioni per traslochi

Per le occupazioni in occasione di traslochi, indipendentemente dalla zona del territorio in cui si realizza l'occupazione, viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale un canone forfetario a giorno.

## 5. Occupazioni con aree di cantiere per la posa di cavi e condutture

Per le occupazioni con cantieri per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica la tariffa per cantieri edili, determinata tenendo conto degli indici di categoria viaria di cui al punto 1 della tabella dei coefficienti in calce al presente regolamento, senza l'applicazione dell'indice per riduzione della viabilità; per il calcolo si tiene conto dell'intera superficie dell'area cantiere e del numero di giorni di occupazione. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione del suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse, si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

## 6. Commercio itinerante

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività deve essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, nonché del Codice della Strada e delle norme speciali vigenti in materia.

In caso contrario l'occupazione è assoggettata a canone con tariffa forfetaria giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta.

### Articolo 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 13 di 37

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune, competente per territorio, con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Articolo 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee annuali di cui all'art. 5, il pagamento del canone va effettuato entro il mese di aprile. La prima annualità o la prima frazione di canone deve essere versata contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.
2. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere effettuato direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario, previamente vidimato dal funzionario responsabile.
3. Per le occupazioni stagionali ed occasionali, il pagamento del canone o della prima rata in caso di rateizzazione, va effettuato prima del rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni permanenti o annuali, qualora il canone superi Euro 130 annui, la riscossione viene effettuata in 3 rate di uguale importo scadenti il 30/04 – 31/07 – 31/10.
5. Per le occupazioni temporanee, occasionali o stagionali, su istanza, il canone può essere rateizzato in tre o quattro rate, qualora l'importo dovuto sia, rispettivamente, compreso tra 500 e 1.000 euro, ovvero superi 1.000 euro. Le rate devono essere di pari importo con scadenza temporale anticipata rispetto al rispettivo periodo di occupazione. Il numero, l'entità e la scadenza delle rate è indicato nel provvedimento autorizzatorio, unitamente agli estremi della quietanza di versamento della prima rata.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di accertamento e riscossione delle entrate non tributarie.
7. Il Comune o il concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze.

#### **Articolo 29 - Occupazioni abusive – Vigilanza**

1. E' considerata abusiva l'occupazione effettuata senza concessione/autorizzazione.
2. E' equiparata all'occupazione abusiva quella per la quale è stata pronunciata la decadenza, ai sensi art. 21 del presente regolamento.
3. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dall'Ufficio Polizia Municipale.
4. La situazione di abuso è accertata con verbale dell'Ufficio Polizia Municipale. Essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992. Il

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 14 di 37

relativo procedimento, comprensivo delle fasi di contestazione, diffida, rimozione, sequestro e confisca, è di competenza dell'ufficio Polizia Municipale. Delle violazioni accertate è data comunicazione ai competenti Uffici comunali.

### **Articolo 30 - Sanzioni amministrative e interessi**

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/92, per le occupazioni effettuate senza titolo, risultanti dal processo verbale di contestazione di cui al precedente articolo, il contravventore è tenuto a corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1, lett. a), è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 10 per cento. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della violazione, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. Diversamente l'occupazione si considera permanente.
3. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 689/1981 e ss.mm. e ii..
5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 5 bis. Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto passivo deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
6. Sulle somme non versate a titolo di canone, sono dovuti gli interessi legali.

### **Articolo 31 - Sanzioni accessorie**

1. L'Ufficio Polizia, in caso di inosservanza del termine assegnato, provvede d'ufficio alla rimozione delle eventuali opere esistenti nell'area oggetto di occupazione, anche tramite impresa esterna, addebitando ai responsabili le spese sostenute; è prevista la rimozione immediata, con addebito ai responsabili delle spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela ambientale.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e ss.mm. e ii..

### **Articolo 32 – Contestazione, diffida ad adempiere e riscossione coattiva**

1. In materia di accertamento e riscossione coattiva trova applicazione il Regolamento per la riscossione delle entrate non tributarie.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 15 di 37

### **Articolo 33 - Rimborsi**

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00.
2. Le richieste di rimborso, corredate della documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, sono soggette al termine prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale evade le richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per somme pagate e non dovute per l'anno in corso, su istanza, possono essere compensati con somme dovute nello stesso anno.

## **TITOLO III –ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 34 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II del presente regolamento.
3. Il presente Titolo disciplina inoltre:
  - le procedure per ottenere le relative autorizzazioni;
  - le modalità di applicazione e di riscossione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari;
  - il regime sanzionatorio.

### **Articolo 35 – Definizioni**

1. Fra le forme di pubblicità visiva vanno comprese anche quelle che si realizzano esclusivamente attraverso immagini, salvo che le immagini stesse non siano in alcun modo riconducibili all'attività svolta nei locali commerciali in cui è esposta.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o accesso, senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, nonché i locali ai quali comunque chiunque può accedere, anche se soltanto in periodi temporali predefiniti e/o adempiendo a speciali condizioni poste da chi, nel luogo medesimo, eserciti un diritto od una potestà.

### **Articolo 36 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 16 di 37

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate nel Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70, in data 30.12.2004 (d'ora innanzi P.G.I.).

### **Articolo 37– Installazioni permanenti e installazioni temporanee**

1. Le installazioni sono permanenti se autorizzate per una durata non inferiore all'anno solare, temporanee se autorizzate per una durata inferiore all'anno solare.

### **Articolo 38 – Pubblicità ordinaria**

1. Rientrano in questa tipologia le seguenti installazioni pubblicitarie permanenti:

- a) Insegne di esercizio (art. 42 P.G.I.)
- b) Cartelli: tabelloni, plance e pannelli (art. 51 P.G.I.)
- c) Preinsegne (art. 54 P.G.I.)
- d) Impianti di pubblicità e propaganda: poster, bandiere, trespoli, totem, strutture poliedriche, pannelli didattici, impianti affissionali di proprietà privata (art. 58 P.G.I. esclusa lettera a)
- e) Tende parasole (art. 60 P.G.I.)
- f) Targhe (art. 64 P.G.I.)
- g) Bacheche (art. 66 P.G.I.)
- h) Segni orizzontali reclamistici (art. 71 P.G.I.)
- i) Mezzi pubblicitari posti in locali o aree di cui al comma 3 dell'art. 35.

2. Rientrano altresì in questa tipologia le seguenti installazioni pubblicitarie temporanee:

- a) Locandine e manifesti (artt. 19 – 20 P.G.I.)
- b) Stendardi (art. 21 P.G.I.)
- c) Gonfaloni (art. 22 P.G.I.)
- d) Plance a muro o ancorate al suolo (art. 23 P.G.I.)
- e) Paline (art. 24 P.G.I.)
- f) Bandiere, trespoli, totem, strutture poliedriche (art. 25 P.G.I.)
- g) Cavalletti (art. 27 P.G.I.)
- h) Mezzi pubblicitari posti in locali o aree di cui al comma 3 dell'art. 35.

3. I mezzi pubblicitari riportanti marchi o prodotti oggetto dell'attività economica esercitata seguono la disciplina prevista per le insegne di esercizio.

4. Le strutture fisse (quadri – porta poster/pannelli, ecc) atte ad accogliere messaggi pubblicitari o avvisi, poste nelle/sulle vetrine di locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi, sono considerate impianti permanenti anche in assenza di messaggi o immagini esposte.

### **Articolo 39 – Modalità di gestione delle preinsegne**

1. La Gestione delle preinsegne può essere affidata in concessione a terzi.
2. A fronte dell'installazione delle preinsegne nelle strutture di cui all'art. 56 ter del P.G.I. è dovuto al comune o per esso al concessionario un canone di noleggio delle strutture.
3. L'installazione delle frecce segnaletiche all'interno delle strutture allo scopo predisposte è a carico del Comune o del concessionario del servizio.
4. Le frecce segnaletiche sono di proprietà del soggetto che ne ha richiesto l'installazione. Esse devono essere rimosse entro 10 giorni dalla scadenza, disdetta o revoca del contratto di noleggio.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 17 di 37

5. La Giunta stabilisce l'entità del canone che dovrà essere versato quale corrispettivo per l'utilizzo delle strutture.
6. In caso di affidamento in concessione del servizio di cui al presente articolo, l'entità del canone viene assunto quale elemento per la gara.

#### **Articolo 40 - Pubblicità effettuata con cassonetti luminosi e/o a messaggio variabile**

1. Rientra in questa tipologia la pubblicità effettuata per conto altrui con cassonetti di cui all'art. 58 - lettera a), del P.G.I.; la pubblicità effettuata per conto proprio è, invece, considerata ordinaria. In ogni caso si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari.

#### **Articolo 41– Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Rientra in questa tipologia la pubblicità effettuata mediante:
  - a) veicoli adibiti ai servizi di linea urbana;
  - b) veicoli pubblicitari previsti dall'art. 91 del P.G.I.
2. Il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste all'art. 55; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 58, comma 5, lettera b), del presente regolamento.

#### **Articolo 42– Pubblicità varia**

1. Rientra in questa tipologia la pubblicità effettuata:
  - a) con striscioni o con gli altri mezzi simili (art.18 P.G.I.);
  - b) con palloni frenati e proiezioni (art. 28 P.G.I.);
  - c) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. (art.92 P.G.I.);
  - d) a mezzo di apparecchi amplificatori, nei limiti previsti nel presente regolamento e nel P.G.I. (art.90 P.G.I.).

#### **Articolo 43– Affissioni dirette**

1. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono soggetti al canone previsto per la pubblicità ordinaria di cui all'art.38; l'assoggettamento al canone esclude l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni.
3. Gli impianti di proprietà privata destinati alle affissioni dirette, secondo le norme stabilite dal P.G.I., possono essere dati in concessione nei modi previsti dal piano stesso, previa approvazione del relativo disciplinare che stabilisce anche il canone annuo da corrispondere (art. 107 P.G.I.).

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 18 di 37

#### **Articolo 44– Collocazione degli impianti**

1. La collocazione degli impianti pubblicitari, permanenti o temporanei, è disposta nel rispetto delle norme contenute nel P.G.I., nel Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e nel Regolamento di Polizia Urbana.
2. E' vietata l'affissione di manifesti fuori dagli impianti a ciò destinati.

#### **Articolo 45- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari senza titolo o senza necessità di autorizzazione.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 46– Regime autorizzatorio**

1. Salvi i casi previsti al successivo art. 47, l'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è subordinata ad autorizzazione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art.11 del P.G.I.. L'esecuzione delle forme pubblicitarie è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, alle disposizioni sulla circolazione stradale, alle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, ai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. Gli interessati devono presentare domanda al Comune almeno 30 giorni prima della data di installazione dei mezzi pubblicitari.
3. La domanda, in regola con le norme sul bollo, deve contenere i dati identificativi del richiedente, la descrizione dell'impianto e, in caso di esposizione temporanea, la durata; la stessa deve essere corredata da eventuali disegni o altri documenti atti a chiarire il contenuto della richiesta (relazione sulle caratteristiche dell'impianto, planimetrie della zona con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare, disegno dell'impianto nonché, ove necessario, dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato – reso edotto degli obblighi di cui al comma 10 dell'art. 53 - su cui l'impianto dovrà essere realizzato), nonché, ove necessario, la documentazione di cui ai successivi commi.
4. Per le installazioni nel centro urbano, così come individuato dalla Giunta, ai sensi dell'art. 3 del codice della strada, deve essere allegata fotografia della zona interessata.
5. Per gli impianti pubblicitari che utilizzano circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, gli allegati tecnici devono contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità alla normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.
6. Per i mezzi pubblicitari da collocarsi in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, deve essere prodotto il consenso acquisito dalla competente autorità.
7. Il Comune può sempre richiedere altra, eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.
8. Con la domanda devono, altresì, essere prodotte le eventuali necessarie autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti.
9. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere ed accettare, senza riserve, le disposizioni contenute nel presente regolamento, nelle disposizioni speciali che disciplinano la materia, nonché

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 19 di 37

quelle in materia di edilizia, urbanistica, polizia urbana e pubblica sicurezza. Deve, altresì, ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 53.

10. Per le occupazioni temporanee, l'adozione dell'atto autorizzatorio è comunicata al richiedente, il quale deve provvedere al ritiro dell'atto, previo pagamento del canone, se dovuto, prima di esporre o installare i mezzi autorizzati; in caso contrario i mezzi stessi saranno considerati abusivi.

#### **Articolo 47– Impianti e mezzi non soggetti ad autorizzazione**

1. In deroga a quanto previsto all'art. 46, non sono soggetti ad autorizzazione, bensì agli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 48, i seguenti impianti o mezzi pubblicitari:
- a) locandine;
  - b) vetrofanie;
  - c) bacheche e vetrinette porta-menù;
  - d) pannelli didattici;
  - e) bandiere;
  - f) avvisi al pubblico (per locazioni, vendite immobiliari, ecc) posti sugli immobili ai quali si riferiscono, limitatamente alle zone esterne al centro storico;
  - g) i veicoli destinati al trasporto pubblico urbano;
  - h) Impianti e mezzi pubblicitari posti in locali o aree di cui al comma 3 dell'art.35;
  - i) cartelli, striscioni e altri mezzi pubblicitari esposti presso cantieri edili.

#### **Articolo 48– Comunicazione**

1. Il soggetto che intende utilizzare i mezzi pubblicitari di cui all'art. 47, è tenuto a comunicare, preventivamente, all'ufficio addetto alla riscossione del canone:
  - a) i dati identificativi del soggetto utilizzatore;
  - b) la tipologia, il numero, le dimensioni, e l'ubicazione dei mezzi;
  - c) il periodo di esposizione.
2. In caso di esposizione ricorrente nel corso dell'anno di mezzi pubblicitari temporanei, anche di diversa tipologia, nelle/sulle vetrine di locali commerciali, la comunicazione di cui al primo comma, indipendentemente dalla tipologia dei mezzi utilizzati, può indicare la superficie massima che si prevede di esporre per ogni vetrina nell'anno solare di riferimento; la stessa comunicazione si considera valida per gli anni successivi, fino a diversa comunicazione (di variazione o di cessazione). Per la determinazione del canone restano fermi i criteri previsti per le installazioni temporanee.
3. Valgono, in quanto applicabili, i diritti e gli obblighi di cui al successivo art. 53.
4. Sui mezzi pubblicitari soggetti al versamento del canone senza preventiva autorizzazione (art. 47) deve essere apposto il timbro del Comune; in ogni caso, l'utilizzatore del mezzo deve conservare ed esibire, a richiesta del personale addetto al controllo, l'avviso di pagamento emesso dagli uffici comunali e la relativa ricevuta di pagamento.

#### **Articolo 49 – Durata e rinnovo**

1. L'autorizzazione per i mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di anni tre. Il soggetto che intenda proseguire con l'esposizione del mezzo dovrà presentare al Comune formale istanza di rinnovo tassativamente entro 120 giorni dalla scadenza. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo l'autorizzazione si intenderà scaduta e il mezzo dovrà essere rimosso entro 15 giorni successivi alla scadenza, a completo carico del soggetto autorizzato. In caso di mancata risposta all'istanza di rinnovo da parte dell'Ente,

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 20 di 37

l'autorizzazione si intenderà rinnovata tacitamente per il triennio successivo, scaduto il quale sarà necessario presentare una nuova istanza di rinnovo. È fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune in qualunque momento, quindi anche prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di giorni trenta. In caso di comprovata urgenza, detto termine potrà essere ridotto

2. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti manomissione del suolo comunale o di marciapiede, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino dei luoghi.
3. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate fatti salvi eventuali diritti di terzi.

#### **Articolo 50 – Termini per la conclusione del procedimento**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui il comune non risponda entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa si intende autorizzata.

#### **Articolo 51 – Revoca o modifica, rinuncia e trasferimento**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile la collocazione o ricollocazione dell'impianto pubblicitario.
2. La revoca o modifica dell'autorizzazione dà diritto alla restituzione o conguaglio del canone pagato in anticipo per il periodo successivo alla rimozione o modifica.
3. Il titolare dell'autorizzazione o l'utilizzatore del mezzo non soggetto ad autorizzazione può rinunciare alla autorizzazione o all'installazione mediante comunicazione scritta diretta al Comune. La rimozione dei mezzi pubblicitari produce effetti, ai fini dell'applicazione del canone, dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia o dalla data di effettiva rimozione del mezzo, se successiva.
4. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3 l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versato.
5. Qualora l'installazione sia stata effettuata, la rinuncia all'autorizzazione o all'utilizzo del mezzo non soggetto ad autorizzazione comporta la restituzione del canone già corrisposto relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della comunicazione o di effettiva rimozione del mezzo, se successiva.
6. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto, ferma restando la data di scadenza dell'autorizzazione, deve essere comunicato per iscritto al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si è verificato, con indicazione del numero e della data dell'autorizzazione originaria; nella medesima comunicazione il subentrante deve dichiarare i propri dati identificativi. Il canone è dovuto dal nuovo titolare a partire dall'anno successivo. In presenza di variazioni rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria, occorre richiedere una nuova autorizzazione.
7. Nel caso in cui venga variato unicamente il messaggio pubblicitario, il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune, entro 30 giorni.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 21 di 37

### **Articolo 52 –Decadenza**

1. E' causa di decadenza dall'autorizzazione, l'omesso o parziale versamento del canone previsto per l'anno precedente.
2. E' altresì causa di decadenza l'inadempimento degli obblighi previsti all'art. 53, commi 6 e 7.
3. La decadenza è disposta dal Dirigente Responsabile, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato. Il provvedimento di decadenza comporta la cessazione degli effetti dell'autorizzazione e dispone l'obbligo di rimozione immediata del mezzo.
4. La diffida di cui al comma 3, nell'ipotesi di omesso o parziale versamento del canone, è contenuta nell'atto di contestazione di cui all'art 64.
5. La decadenza esclude ogni diritto a compensi o indennità di sorta e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 67, 68 e 69 del presente regolamento.
6. Per gli effetti di cui al comma 5, copia della pronuncia di decadenza è trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale.

### **Articolo 53 –Diritti e obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Nel caso di rimozione dell'impianto ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare del mezzo ha diritto al solo rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Il titolare è tenuto al versamento del canone alle scadenze prestabilite nonché dell'eventuale cauzione richiesta dal Comune a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di cui ai successivi commi 6 e 7.
3. Il titolare dell'autorizzazione provvede a fissare saldamente, su ogni cartello pubblicitario, una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammessa l'iscrizione a caratteri indelebili, direttamente sull'impianto.
5. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, il titolare è tenuto ad aggiornare la data di scadenza dell'autorizzazione indicata sulla targhetta di cui al comma 3.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione degli impianti. La manutenzione comporta anche il ripristino delle pareti, sulle quali gli impianti sono affissi, nonché la ripresa della loro tinteggiatura nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'installazione.
7. A suo insindacabile giudizio, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, sostituzione e, in genere, di manutenzione, ritenuti utili per mantenere gli impianti secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino; può parimenti richiedere, in qualsiasi momento, l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti ritenuti necessari.
8. Il titolare autorizzato all'installazione del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a tener indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa avanzata da terzi, per i danni causati dall'installazione dei mezzi pubblicitari.
9. Il titolare è tenuto, altresì, ad indennizzare il Comune per gli eventuali danni derivati allo stesso dall'installazione degli impianti.
10. In caso di cessazione dei presupposti per l'esercizio della pubblicità, per chiusura dell'attività, per rinuncia o revoca dell'autorizzazione o per altra causa, l'interessato deve provvedere all'immediata

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 22 di 37

rimozione dell'impianto nonché al ripristino delle condizioni preesistenti. In caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato, detti oneri sono a carico del proprietario o dell'amministratore dello stabile.

11. Ove il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione, gli impianti sono considerati abusivi.

#### **Articolo 54 – Suddivisione in zone delle località del territorio comunale**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutate anche in ordine al flusso turistico ed alla localizzazione delle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in tre zone:
  - a) 1^ zona;
  - b) 2^ zona;
  - c) 3^ zona.
2. La classificazione delle strade comprese nelle tre zone è contenuta nell'allegato C) al presente Regolamento.

#### **Articolo 55- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 (40 €) e 827 (0,70 €), della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa di cui al comma 1 è modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019 dalla Giunta Comunale con propria deliberazione in funzione dell'esigenza di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal nuovo canone e/o in funzione di variare il gettito per esigenze di bilancio. La Giunta definisce un coefficiente di adattamento della tariffa standard di cui al comma 1, allo scopo di determinare la tariffa base.
3. L'unità di misura della tariffa base è:
  - a) il mq, nelle ipotesi previste dagli articoli 38, 39, 40 e 41;
  - b) il numero dei mezzi impiegati, nelle ipotesi previste dall'art. 42, lettere a, b, d;
  - c) il numero delle persone o mezzi impiegati nelle ipotesi previste dall'art. 42, lettera c).
4. La tariffa base è riferita temporalmente
  - a) al mq. per anno, per le installazioni permanenti;
  - b) al mq. per le installazioni temporanee con un minimo di trenta giorni di calendario;
  - c) per mezzo e/o persona a giorno, per le tipologie di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.
5. La tariffa ordinaria applicabile alle varie tipologie degli impianti è il risultato del prodotto della tariffa base per i parametri di cui ai successivi commi 6, 7 e 8.
6. Per la pubblicità permanente i parametri sono:
 

a) pubblicità ordinaria (art. 38, comma 1)	100
b) pubblicità effettuata per conto altrui con cassonetti e/o messaggi variabili (art. 40)	200
c) pubblicità effettuata con veicoli (art. 41 lettera a)	100
7. Per la pubblicità temporanea i parametri sono:
 

a) pubblicità ordinaria (art. 38, comma 2)	100
b) pubblicità effettuata con veicoli (art. 41 lettere a) – b))	100
8. Per la pubblicità temporanea varia i parametri sono:
 

a) pubblicità effettuata con volantaggio (art. 42, lettera c)	100
b) pubblicità con amplificatori (art. 42, lettera d)	300
c) pubblicità effettuata con striscioni o mezzi similari (art. 42, lettera a)	320

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 23 di 37

- d) pubblicità effettuata con proiezioni e con palloni frenati (art. 42, lettera b) 400
9. Con riferimento alle variabili previste ai commi precedenti la Giunta determina la tariffa base e quella ordinaria.
10. La delibera tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
11. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base alla variazione media annua, riferita al mese di giugno dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

### Articolo 56 - Determinazione del Canone

1. Il canone è commisurato, a seconda della fattispecie, alla superficie, come definita nell'art. 57, ovvero al numero dei mezzi e/o delle persone impiegati, nonché alla durata temporale ed alla tariffa ordinaria; esso è maggiorato o ridotto, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59.
2. Le frazioni di giorno vengono arrotondate all'unità superiore ed il numero di giorni viene arrotondato a trenta o multipli di trenta.
3. Il canone è direttamente stabilito dalla Giunta Comunale di volta in volta nei seguenti casi:
  - a) impianti e mezzi definiti "altre forme di pubblicità" all'art. 30 P.G.I.;
  - b) teli e pannelli pittorici (art. 26 P.G.I.).
4. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
  - a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere ridotto o esentato, a fronte di prestazioni di pubblico interesse o utilità collegati con l'iniziativa pubblicitaria;
  - b) determinare specifici canoni, anche forfetari, tenuto conto della superficie e della tipologia del mezzo pubblicitario, in occasione di eventi eccezionali, anche di natura commerciale, patrocinati dal Comune, nonché in occasione di manifestazioni di rilevante interesse per la Città.

### Articolo 57- Calcolo delle superfici

1. Per il calcolo della superficie, si tiene conto di tutta l'area in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dalla forma e dal numero dei messaggi in esso contenuti; detta area è calcolata con riferimento alla minima figura piana geometrica delimitata da linee rette tra loro ortogonali e tangenti al perimetro esterno della figura. L'unità minima di superficie è di 1 mq.; le frazioni sono arrotondate al mq. superiore.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato sulla superficie complessiva.
3. Per i mezzi pubblicitari tridimensionali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere iscritto il mezzo stesso; per il calcolo dell'area della figura geometrica piana risultante, si applicano i criteri di cui al comma 1.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 24 di 37

### **Articolo 58 - Maggiorazioni**

1. Le tariffe ordinarie, limitatamente alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuati nelle località inserite nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> zona, sono maggiorate, rispettivamente, del 40% e del 10% rispetto alle tariffe previste per la 3<sup>a</sup> zona.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai veicoli adibiti ai servizi di linea urbana di cui all'art. 41 comma 1, lettera a).
3. Salvo quanto previsto al comma 4, per impianti con superficie compresa tra 5,01 e 10,00 metri quadrati si applica la maggiorazione del 50% della tariffa; per gli impianti con superficie superiore a 10 mq. si applica la maggiorazione del 100% della tariffa;
4. Per gli impianti polifacciali, le maggiorazioni di cui al comma 3 si applicano rispettivamente per superfici comprese tra 10,01 e 20,00 mq e per superfici superiori a 20 mq.
5. Le tariffe sono maggiorate del 100% qualora gli impianti/mezzi siano destinati ad una diffusione di pubblicità:
  - a) posta in essere in forma luminosa o illuminata;
  - b) posta all'esterno dei veicoli di cui all'art. 41.
6. Qualora gli impianti/mezzi pubblicitari siano installati su suolo o beni comunali, le singole tariffe sono maggiorate del 50%.
7. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono applicate alla tariffa ordinaria e sono cumulabili.

### **Articolo 59 - Riduzioni**

1. La tariffa base è ridotta del 50% qualora gli impianti/mezzi siano destinati ad una pubblicità:
  - a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
  - b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

### **Articolo 60 - Esenzioni**

1. E' esente dal pagamento del canone la diffusione dei messaggi pubblicitari mediante impianti/mezzi pubblicitari:
  - a) posti all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi, quando il messaggio pubblicitario si riferisce all'attività negli stessi esercitata, senza limiti di superficie;
  - b) posti nelle/sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui alla precedente lettera a) sempre che il messaggio pubblicitario sia attinente all'attività in essi esercitata, e che la superficie dell'impianto non superi complessivamente il mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; alle stesse condizioni, qualora si tratti di avvisi al pubblico, l'esenzione opera anche se gli stessi sono collocati nelle immediate vicinanze del punto di vendita; l'esenzione, in ogni caso, si applica distintamente sia ai mezzi temporanei, sia a quelli permanenti e non opera per le insegne di esercizio;
  - c) posti all'interno di locali commerciali e contenenti messaggi pubblicitari o avvisi al pubblico non attinenti all'attività svolta in detti locali e di superficie non superiore a 0,7 metri quadrati;
  - d) posti all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora i messaggi pubblicitari o gli avvisi si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 25 di 37

- e) posti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita di giornali e pubblicazioni periodiche, a condizione che i messaggi pubblicitari siano a questi attinenti; l'esenzione non opera per le insegne di esercizio;
  - f) posti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere, a condizione che i messaggi pubblicitari o gli avvisi siano inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; qualora si tratti di tabelle, poste all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui dette tabelle contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - g) posti all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
  - h) posti all'interno o nell'area di pertinenza di impianti sportivi;
  - i) esposti per espresso obbligo di legge o regolamentare, limitatamente ad un solo mezzo pubblicitario, qualora si tratti di insegne, targhe e simili e sempre che le dimensioni non superino il mezzo metro quadrato di superficie; l'esenzione opera anche per superfici maggiori, qualora la misura del mezzo sia definita dalla legge. In presenza di più mezzi, l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone inferiore;
  - j) contenenti avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato;
  - k) contenenti avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a ¼ di metro quadrato e nel numero massimo di uno per ogni unità immobiliare;
  - l) costituiti da insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, nonché da insegne, targhe e simili che individuano sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l'esenzione opera nel limite di superficie complessiva fino ad effettivi 5 metri quadrati;
  - m) costituiti da segnali turistici e di territorio che rispondano ad esigenze di circolazione;
  - n) costituiti da aeromobili e mongolfiere.
2. Sono altresì esenti gli automezzi di trasporto interurbano (con localizzazione dei messaggi sia esterna che interna al mezzo stesso), nonché gli automezzi privati, con esclusione di quelli di cui all'art. 91 del Piano Generale degli impianti.
3. Sono infine esenti gli impianti/mezzi che realizzano una pubblicità:
- a) effettuata, in via esclusiva, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli istituzionali sopraindicati per i quali è prevista l'esenzione. La presenza di sponsorizzazioni, scritte o logotipi a carattere commerciale non esclude l'esenzione, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale dello spazio destinato alla pubblicità;
  - b) finalizzata alla ricerca scientifica e alla tutela della salute, esclusa quella organizzata da partiti, movimenti politici ed associazioni ad essi collegati;
  - c) effettuata con volantaggio da partiti e movimenti politici, sindacati, enti benefici e religiosi, associazioni di volontariato, comitati regionali o frazionali, a condizione che pubblicizzino iniziative gratuite e senza fine di lucro.

### Articolo 61- Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade od altre aree di circolazione, nonché in aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 26 di 37

una riduzione, nella misura del 50% del canone annuale dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità, l'anno da considerare per l'agevolazione è quello nel quale l'interruzione ha temporalmente la durata maggiore.
3. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.
4. I titolari interessati possono avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda contenente l'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, la natura pubblica degli stessi, la loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. La preventiva produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.

#### **Articolo 62 -Concorso del canone con altri oneri**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di mezzi adeguati, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari. In tal caso, oltre al pagamento del canone, il committente deve versare al Comune anticipatamente gli importi stabiliti dallo stesso per la prestazione del servizio.

#### **Articolo 63 - Termini di pagamento**

1. Il termine per il pagamento dei canoni relativi agli impianti permanenti è fissato al 30 aprile dell'anno di competenza.
2. Il canone è commisurato ad anno solare ed è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento per eccedenza al mese intero, in caso di autorizzazioni rilasciate in corso d'anno. In quest'ultima ipotesi il termine di versamento coincide con la data di consegna dell'autorizzazione.
3. Se l'importo del canone annuale supera i 600 euro, il pagamento può essere corrisposto, su richiesta, in tre rate, senza interessi, di uguale importo, scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10. Per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata con riferimento al numero di rate e alle scadenze residue.
4. Il termine per il pagamento dei canoni relativi agli impianti temporanei coincide con la data di consegna dell'autorizzazione; il canone non è rateizzabile.
5. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione delle entrate non tributarie stabilite dall'apposito regolamento.
6. Il Comune o il concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze.

#### **Articolo 64 – Contestazione, diffida ad adempiere e riscossione coattiva**

1. In materia di accertamento e riscossione coattiva trova applicazione il Regolamento per la riscossione delle entrate non tributarie.

#### **Articolo 65 - Limiti alla pubblicità fonica**

1. Per la relativa disciplina si rinvia alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché al Regolamento di Polizia Urbana.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 27 di 37

### **Articolo 66 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni**

1. Per la relativa disciplina si rinvia alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché al Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 67 - Pubblicità abusiva – Vigilanza**

1. E' considerato abusivo:
  - a) il mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione;
  - b) il mezzo pubblicitario installato in modo non conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché quello che ha subito variazioni non autorizzate;
  - c) il mezzo pubblicitario non rimosso nei casi previsti dall'art. 53, comma 10.
2. Sono equiparati ai mezzi abusivi quelli per i quali è stata pronunciata la decadenza, ai sensi art. 52 del presente regolamento.
3. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dall'Ufficio Polizia Municipale.
4. La situazione di abuso è accertata con verbale dell'Ufficio Polizia Municipale. Essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dagli artt. 68 e 69.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992.
6. Il relativo procedimento, comprensivo delle fasi di contestazione, diffida, rimozione, sequestro e confisca, è di competenza dell'ufficio Polizia Municipale. Delle violazioni accertate è data comunicazione ai competenti Uffici comunali.

### **Articolo 68 - Sanzioni amministrative e interessi**

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 67, 5° comma, per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti dal processo verbale di contestazione di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contravventore è tenuto a corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata della esposizione pubblicitaria nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1, lett. a), è dovuta nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata, aumentato del 10 per cento. Se si tratta di pubblicità temporanea, la sua durata si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della violazione, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Per le finalità di cui al presente articolo si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabili.
3. Per le insegne di esercizio non soggette a canone ed installate senza autorizzazione, la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è commisurata al canone dovuto per mezzi dello stesso tipo e soggetti a canone.
4. Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, l'esposizione del mezzo pubblicitario abusivo si intende effettuata, se a carattere permanente, dal 1° gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione, se a carattere temporaneo, dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
5. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 28 di 37

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 689/1981 e ss.mm. e ii..
7. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7 bis. Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto passivo deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone e non versate, sono dovuti gli interessi legali.

#### **Articolo 69 - Sanzioni accessorie**

1. L'Ufficio Polizia Municipale, in caso di inosservanza del termine assegnato per la rimozione dell'impianto, provvede d'ufficio, anche tramite impresa esterna, addebitando ai responsabili le spese sostenute; è prevista la rimozione immediata degli impianti abusivi, con addebito ai responsabili delle spese sostenute, per ragioni attinenti alla circolazione stradale, all'ordine pubblico o alla tutela ambientale.
2. In ogni caso, in attesa della rimozione degli impianti, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata.
3. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

#### **Articolo 69 bis – Rimborsi**

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00.
2. Le richieste di rimborso, corredate della documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, sono soggette al termine prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale evade le richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per somme pagate e non dovute per l'anno in corso, su istanza, possono essere compensati con somme dovute nello stesso anno.

### **TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 70 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nel titolo III del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 29 di 37

### **Articolo 71 - Categoria ordinaria e speciale**

1. Il territorio comunale, in relazione all'importanza che riveste ai fini pubblicitari è suddiviso in due categorie: ordinaria e speciale.
2. La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, sotto la lettera D.
3. Le località non comprese nell'elenco di cui all'allegato D ricadono nella categoria ordinaria.
4. Il canone sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni aventi carattere commerciale, effettuate nelle località inserite nella categoria speciale, è soggetto ad una maggiorazione da stabilirsi dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge.

### **Articolo 72 - Modalità di gestione**

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni, comprese le attività di accertamento e riscossione, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, può essere affidata ad un concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica.

### **Articolo 73 - Soggetto passivo**

1. Sono soggetti passivi del canone sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni è comprensivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

### **Articolo 74 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. La misura del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio, di dimensione fino a 70 x 100, è quella indicata dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. La delibera tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2 bis. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base alla variazione media annua, riferita al mese di giugno dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone di cui al primo comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 30 di 37

### **Articolo 75 - Maggiorazioni di tariffa**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

### **Articolo 76 - Riduzioni della tariffa**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 78;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **Articolo 77 - Versamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione delle entrate non tributarie stabilite dall'apposito regolamento.

### **Articolo 78 - Esenzioni dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

### **Articolo 79 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 31 di 37

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione, avrà luogo.
6. La richiesta di affissione non può avvenire prima di 45 giorni dalla data di inizio dell'affissione tranne che per gli impianti formato poster.
7. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
8. Il servizio delle pubbliche affissioni è attivo dal lunedì al venerdì. L'apertura al pubblico per la ricezione dei manifesti è dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, nelle giornate dal lunedì al venerdì, qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio Affissioni entro le ore 12:30. L'affissione dei manifesti urgenti verrà effettuata a partire dalle ore 13:00.
9. Per i soli manifesti funebri urgenti nei giorni di sabato e in quelli festivi, è consentita l'affissione a diretta cura delle onoranze funebri, previa comunicazione all'ufficio affissioni, a mezzo fax o posta elettronica. In tal caso non verrà richiesto il pagamento dei diritti di urgenza, ma rimarrà, comunque a carico del committente il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni.

#### **Articolo 80 - Annullamento della commissione**

1. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del canone dovuto; la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

#### **Articolo 81 - Sostituzione manifesti**

1. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

#### **Articolo 82 - Consegna del materiale da affiggere**

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 32 di 37

2. I manifesti funebri urgenti devono essere consegnati all'ufficio entro le ore 12:30; in caso contrario verranno affissi il giorno successivo. I manifesti non urgenti dovranno essere recapitati all'ufficio almeno tre giorni prima della data di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano, comunque, direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
4. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti di cui all'art. 76 del presente regolamento, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 83 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

### Articolo 84 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emessa dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 33 di 37

**TABELLA DEI  
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CUI AL TITOLO II**

<b>1. Categorie di importanza delle strade, aree e spazi</b>		
a.	Categoria 1	1,00
b.	Categoria 2	0,75
c.	Categoria 3	0,50
<b>2) Valore economico della disponibilità dell'area</b>		
<b>Temporanee</b>		
a.	Per i giorni di occupazione dal 16° al 30°	0,60
b.	Per i giorni di occupazione dal 31° al 60°	0,50
c.	Per i giorni di occupazione dal 61° al 120°	0,40
d.	Per i giorni di occupazione oltre il 121° e fino al 365°	0,20
e.	Oltre 365 giorni	0,10
<b>3) Sacrificio imposto alla collettività</b>		
<b>Permanenti</b>		
a.	Occupazioni di cui alla lettera b) determinanti riduzione della viabilità	1,40
b.	Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: edicole, chioschi, dehor, esposizione merci	1,20
c.	Altre tipologie: tariffa base, arredo urbano infisso al suolo, distributori carburante, edicole, chioschi, dehor, esposizione merci ecc. senza uso impianti fissi, attività manutenzione e lavaggio veicoli	1,00
d.	Carico-scarico merci, parcheggio privato per svolgimento di attività economica	0,70
e.	Occupazioni soprastanti il suolo: insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari	0,60
f.	Occupazioni per accesso a distributori di carburanti	0,30
g.	Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
<b>Temporanee</b>		
a.	Occupazioni di cui alla lettera b) determinanti riduzione della viabilità	1,40
b.	Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi per edilizia	1,20
c.	Altre tipologie: tariffa base, manifestazioni politiche-culturali- religiose – sindacali, feste patronali, spettacoli viaggianti e circensi	1,00
d.	Con uso impianti fissi: esposizione merci e dehor	0,76
e.	Senza uso impianti fissi: esposizione merci e dehor	0,64
f.	Occupazioni soprastanti il suolo: ponteggi	0,60

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 34 di 37

g. Esposizione merci in ambito mercatale 0,55

#### 4) Natura dell'attività e modalità dell'occupazione

##### Permanenti

- |    |   |      |
|----|---|------|
| a. | Edicole, chioschi, dehor, esposizione merci con o senza uso di impianti fissi; carico-scarico merci e parcheggio privato per attività economica; soprassuolo cc insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari | 1,10 |
| b. | Tariffa base, arredo urbano infisso al suolo, passi carrabili   | 1,00 |
| c. | Manutenzione veicoli  | 0,70 |
| d. | Impianti di autolavaggio, distributori di carburanti e relativi accessi   | 0,50 |
| e. | Soprassuolo e sottosuolo  | 0,30 |

##### Temporanee

- |    |  |      |
|----|--|------|
| a. | Esposizione merci e dehor (con o senza impianti fissi)   | 1,10 |
| b. | Tariffa base   | 1,00 |
| c. | Edilizia e con ponteggi  | 0,70 |
| d. | Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, feste patronali, spettacoli viaggianti e circensi | 0,10 |
| e. | Esposizione merci in ambito mercatale  | 0,95 |

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 35 di 37

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disposizioni comuni
- Articolo 2 - Presupposto del canone
- Articolo 3 - Gestione del servizio

### TITOLO II

#### OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 4 - Disposizioni generali
- Articolo 5 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 6 - Occupazioni escluse dal canone
- Articolo 7 - Obbligo della concessione
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - Soggetti passivi
- Articolo 10 - Rilascio delle concessioni
- Articolo 11 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 13 - Istruttoria
- Articolo 14 - Conclusione del procedimento
- Articolo 15 - Rilascio del provvedimento
- Articolo 16 - Contenuto del provvedimento di concessione
- Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario
- Articolo 18 - Revoca, modifica e rinuncia della concessione
- Articolo 19 - Trasferimento della concessione
- Articolo 20 - Rinnovo e proroga della concessione
- Articolo 21 - Decadenza
- Articolo 22 - Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 24 - Determinazione del Canone
- Articolo 25 - Agevolazioni
- Articolo 26 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie
- Articolo 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Articolo 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 36 di 37

Articolo 29 - Occupazioni abusive - Vigilanza

Articolo 30 - Sanzioni amministrative e interessi

Articolo 31 - Sanzioni accessorie

Articolo 32 – Contestazione, diffida ad adempiere e riscossione coattiva

Articolo 33 - Rimborsi

### **TITOLO III**

### **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 34 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 35 - Definizioni

Articolo 36 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 37 - Installazioni permanenti e installazioni temporanee

Articolo 38 - Pubblicità ordinaria

Articolo 39 - Modalità di gestione delle preinsegne

Articolo 40 - Pubblicità effettuata con cassonetti luminosi e/o a messaggio variabile

Articolo 41 - Pubblicità effettuata con veicoli

Articolo 42 - Pubblicità varia

Articolo 43 - Affissioni dirette

Articolo 44 - Collocazione degli impianti

Articolo 45- Soggetto passivo

Articolo 46 - Regime autorizzatorio

Articolo 47 - Impianti e mezzi non soggetti ad autorizzazione

Articolo 48 - Comunicazione

Articolo 49 - Durata e rinnovo

Articolo 50 - Termini per la conclusione del procedimento

Articolo 51 - Revoca o modifica, rinuncia e trasferimento

Articolo 52 - Decadenza

Articolo 53 - Diritti e obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 54 - Suddivisione in zone delle località del territorio comunale

Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 56 - Determinazione del Canone

Articolo 57 - Calcolo delle superfici

Articolo 58 - Maggiorazioni

Articolo 59 - Riduzioni

Articolo 60 - Esenzioni

Articolo 61 - Agevolazioni

Articolo 62 - Concorso del canone con altri oneri

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF020</b>
	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3
		Pagina 37 di 37

Articolo 63 - Termini di pagamento

Articolo 64 – Contestazione, diffida ad adempiere e riscossione coattiva

Articolo 65 - Limiti alla pubblicità fonica

Articolo 66 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

Articolo 67 - Pubblicità abusiva - Vigilanza

Articolo 68 - Sanzioni amministrative e interessi

Articolo 69 - Sanzioni accessorie

Articolo 69 bis – Rimborsi

#### **TITOLO IV**

##### **PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 70 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 71 - Categoria speciale

Articolo 72 - Modalità di gestione

Articolo 73 - Soggetto passivo

Articolo 74 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 75 - Maggiorazioni di tariffa

Articolo 76 - Riduzioni della tariffa

Articolo 77 - Versamento del canone

Articolo 78 - Esenzioni dal canone

Articolo 79 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 80 - Annullamento della commissione

Articolo 81 - Sostituzione manifesti

Articolo 82 - Consegna del materiale da affiggere

#### **TITOLO V**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 83 - Rinvio dinamico

Articolo 84 - Disposizioni finali

#### **TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CUI AL TITOLO II**